

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Una quota parte del patrimonio dello Stato deve essere destinato all'incremento degli alloggi disponibili per gli appartenenti alle forze di polizia. Con regolamenti governativi, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli immobili da riservare a tale utilizzo.

**7. 142.** Violante, Lucidi, Minniti, Leoni, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Grandi, Bellini.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dalle regioni e dagli enti locali in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio delle regioni e degli enti locali. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da

parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile.

2. Le regioni e gli enti locali possono trasferire la titolarità di tutte o parte delle partecipazioni nelle società costituite per le finalità di cui al comma 1 esclusivamente ad altre società dagli stessi interamente possedute.

**7. 01.** Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Bellini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 04.** Mazzarello, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 03.** Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia;

è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

**7. 02.** Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

ART. 8.

*(Società per il finanziamento delle infrastrutture).*

*Sopprimerlo.*

**\*8. 1.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci, Bellini.

*Sopprimerlo.*

**\*8. 2.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Sopprimerlo.*

**\*8. 25.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Sopprimerlo.*

**\*8. 74.** Ruggeri.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: non si applicano fino alla fine del periodo.*

**8. 3.** Pinza, Stradiotto, Santagata, Visco, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Mantini, Bellini.

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Infrastrutture s.p.a. è ad ogni effetto amministrazione pubblica ed è soggetta all'obbligo di rendicontazione specifica annessa al rendiconto generale dello Stato.

**8. 73.** Mantini.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**8. 4.** Grandi, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* e può sino alla fine del periodo.

**8. 204.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *con la seguente:* Governo.

*Conseguentemente, ai commi 2, 4, 6 e 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *con la seguente:* Governo.

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole:* Ministero dell'economia e delle finanze *con la seguente:* Governo.

**8. 5.** Pinza, Benvenuto, Visco, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini.

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, ai commi 2, 4, 6 e 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

**8. 29.** Liotta.

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *con la seguente:* Governo.

**8. 26.** Agostini, Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola:* finanze *aggiungere le seguenti:* previa decisione favorevole del Consiglio dei ministri.

**8. 7.** Grandi, Michele Ventura, Agostini, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da:* ne è ammesso fino alla fine del comma.

**\*8. 6.** Villetti, Benvenuto, Visco, Agostini, Pinza, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Pennacchi, Cima, Mantini.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da:* ne è ammesso fino alla fine del comma.

**\*8. 27.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:* ne è ammesso il trasferimento *aggiungere le seguenti:* a soggetti pubblici o enti e società a totale partecipazione pubblica.

**8. 28.** Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa delibera favorevole del Consiglio dei ministri.*

**8. 8.** Grandi, Bellini.

*Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa deliberazione del Consiglio dei ministri.*

**8. 30.** Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*8. 9.** Grandi, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Mantini, Bellini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*8. 32.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.*

**8. 33.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , previa delibera del Consiglio dei ministri,*

**8. 11.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.200  
DELLE COMMISSIONI

*Sostituire le parole: può essere disposta con le seguenti: può essere parzialmente disposta.*

**0. 8. 200. 1.** Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

*All'emendamento 8.200 dopo le parole: può essere disposta, aggiungere le seguenti: per le sole operazioni relative al punto a) del comma 3.*

**0. 8. 200. 2.** Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

*Al comma 2 le parole: è disposta sono sostituite dalle seguenti: può essere disposta.*

**8. 200.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: è vietata.*

**8. 75.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e i finanziamenti.*

**8. 12.** Grandi, Pennacchi, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'entità della garanzia è commisurata alle disponibilità di un apposito Fondo, istituito con il medesimo decreto di cui al presente comma, alimentato dagli utili netti della Cassa depositi e prestiti, dalle plusvalenze generate dalla valorizzazione di cespiti trasferiti dalla società di cui all'articolo 7 della presente legge, da allocazioni finanziarie annualmente disposte da leggi di bilancio. Le disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente, qualora non utilizzate, potranno confluire sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dalla legge n. 432 del 1993.*

**8. 34.** Benvenuto, Pennacchi, Grandi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi.

*Sopprimere il comma 3.*

**8. 35.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sussidiaria con la seguente: complementare.*

**8. 13.** Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: a) finanzia fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche e concede garanzie per le stesse finalità.*

**8. 36.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Lettieri, Agostini, Stradiotto, Santagata, Michele Ventura, Visco, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Buemi, Bellini.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: sotto qualsiasi forma.*

**8. 15.** Grandi, Bellini.

*Al comma 3, primo periodo, lettera a), sopprimere la parola: grandi.*

**8. 37.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).*

**8. 41.** Pagliarini, Martinelli.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).*

**\* 8. 14.** Grandi, Agostini, Benvenuto, Pennacchi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Albonetti, Duca, Adduce, De Luca, Mazarrello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e b).*

**\* 8. 38.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente: b) concede garanzie per le finalità di cui alla lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**8. 40.** Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Grandi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: b) concede con le seguenti: b) non concede.*

**8. 42.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 3, primo periodo, lettera b), sostituire le parole da: sotto qualsiasi forma con le seguenti: ad intermediari finanziari purché finalizzati alla costituzione di capitale fisico nei territori dell'obiettivo 1.*

**8. 39.** Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente lettera: c) la società Infrastrutture s.p.a. finanzia lo sviluppo dell'attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale. La percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla società Patrimonio dello Stato s.p.a. e successivamente alla società Infrastrutture s.p.a. e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni trasferiti. I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti la partecipazione ai suddetti progetti di giovani e l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.*

- 8. 43.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Grandi, Sasso, Capitelli, Martella, Tocci.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti e le garanzie devono essere destinati in via prioritaria alla realizzazione delle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.*

- 8. 44.** Martinelli.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: partecipazioni aggiungere le seguenti: in società operanti nel settore delle infrastrutture.*

- 8. 45.** Pagliarini, Martinelli.

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: o accessoria.*

- 8. 16.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Michele Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. I soggetti privati che abbiano interessi nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non possono possedere azioni della società di cui al comma 1. Con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le incompatibilità di cui al presente comma.*

- 8. 31.** Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Michele Ventura, Grandi, Bellini.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Con regolamenti governativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono formulate le linee direttrici per l'operatività della società.*

- 8. 46.** Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Bellini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Governo.*

- 8. 49.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: ,previa delibera del Consiglio dei Ministri,*

- 8. 17.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Ventura, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,*

**8. 50.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,*

\* **8. 47.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.*

\* **8. 51.** Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sopprimere il terzo periodo.*

*sopprimere il quarto periodo.*

**8. 48.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.201  
DELLE COMMISSIONI

*Sopprimere dalle parole: sono concessi fino alle parole: finanziarie ovvero.*

**0. 8. 201. 1.** Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

1) al secondo periodo, dopo le parole: « I finanziamenti di cui al comma 3 », inserire le seguenti: « , « lettera a) » ».

*Conseguentemente al medesimo comma: dopo il secondo periodo inserire il seguente: « I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b) sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie, ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico ».*

**8. 201.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: salva fino alla fine del periodo.*

**8. 18.** Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 4, sesto periodo, sopprimere le parole da: su ciascun fino alla fine del periodo.*

**8. 19.** Grandi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 4, sopprimere il nono periodo.*

**8. 20.** Pinza.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.202  
DELLE COMMISSIONI

*Dopo le parole: dell'articolo 7, aggiungere le seguenti: ai valori di mercato.*

**0. 8. 202. 1.** Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

*Al nono periodo del comma 4 sostituire le parole: al comma 10 dell'articolo 7 con le seguenti: ai commi 10 e 12 dell'articolo 7.*

**8. 202.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 4, dopo il nono periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.*

**8. 52.** Pagliarini, Martinelli.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

**8. 53.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: Alla società si applicano il comma 2, dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.*

**8. 21.** *(Nuova formulazione).* Agostini, Pinza, Benvenuto, Visco, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Lettieri, Mantini, Bellini.

**(Approvato)**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica.*

**8. 56.** Michele Ventura, Agostini, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,*

\* **8. 54.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

\***8. 55.** Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

**8. 22.** Grandi, Bellini, Vigni, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Pennacchi, Nicola Rossi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,*

**8. 62.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**8. 57.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 7, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Presidente della Repubblica.*

**8. 59.** Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Grandi, Nicola Rossi, Pennacchi, Bellini.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

**8. 61.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: ; previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

\* **8. 58.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.*

\* **8. 60.** Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Bellini.

*Al comma 9, sopprimere le parole da: se non fino alla fine del comma.*

**8. 63.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Sopprimere il comma 10.*

**8. 64.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: ad esse relativi), aggiungere la seguente: non.*

**8. 65.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: Non.*

**8. 66.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola: non.*

**8. 67.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 10, sopprimere il quinto periodo.*

**8. 68.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*  
La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1 e presenta una relazione semestrale alle commissioni parlamentari competenti.

**8. 69.** Pennacchi, Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Bellini.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*  
La società è posta sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica la conformità dell'attività della società alle linee strategiche indicate nel regolamento di cui al comma 1.

**8. 70.** Agostini, Visco, Benvenuto, Nicola Rossi, Pennacchi, Michele Ventura, Bellini.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione annuale sulla gestione e l'operato della società.*

**8. 71.** Pagliarini, Martinelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
8. 203 DELLE COMMISSIONI

*Sopprimere la parola: sostanziale.*

**0. 8. 203. 1.** Ventura, Innocenti, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.

**8. 203.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l'attivo e il passivo delle società di cui al presente articolo.

**8. 23.** Pinza, Visco, Benvenuto, Agostini, Lettieri, Stradiotto, Santagata, Nicola Rossi, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Villetti, Pennacchi, Cima, Manini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, presenta ogni anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attività della società di cui al presente articolo, e in particolare sullo stato di realizzazione dei piani di investimento programmati e sulle relative modalità di attuazione.

**8. 24.** Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

#### ART. 9.

*(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).*

*Sopprimerlo.*

**9. 4.** Nicola Rossi, Pennacchi, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Bellini.

*Al comma 1-bis, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: o indirettamente fino alla fine del periodo con le seguenti: controllata dallo Stato.*

**9. 5.** Giordano, Russo Spina.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.100 DELLE COMMISSIONI

*Sopprimere dalle parole: alle stesse condizioni fino alla fine del periodo.*

**0. 9. 100. 1.** Innocenti, Michele Ventura, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Pennacchi.

*Al comma 1-bis, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:*

La società si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato.

*Conseguentemente dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**9. 100.** *(Nuova formulazione)* Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1-bis, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: Sulla base di criteri fino alla fine della lettera.*

**9. 6.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da: con i poteri previsti fino alla fine del comma.*

**9. 7.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

**9. 8.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con le seguenti: dall'articolo 145, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*

**9. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per 40,822 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

**9. 2.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Sopprimere il comma 5.*

**9. 9.** Giordano, Russo Spena.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* All'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Ciascun patrimonio separato di cui all'articolo 3, comma 2, non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n.600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari delle società di cui all'articolo 3 »

*5-ter.* Le disposizioni del primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n.130, come introdotto dal comma 5-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 29 maggio 1999. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto versato a titolo di ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nei periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di crediti.*

**9. 3.** Patria.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**9. 11.** Giordano, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

*ART. 9-bis.* Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

**9. 01.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

**(A.C. 2657 – Sezione 4)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad effettuare il monitoraggio del prezzo dei farmaci, affinché la diminuzione a carico del Servizio sanitario nazionale non provochi un aumento del prezzo dei far-

maci a carico dei cittadini, e a riferire, entro sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari per l'andamento dei prezzi.

9/2657/1 Bindi, Burtone, Mosella, Boccia.

La Camera,

premessi che:

in base al provvedimento in esame l'accordo sottoscritto per il futuro dell'Alitalia ha avuto la copertura finanziaria mediante lo spostamento dei fondi stanziati per l'edilizia sanitaria;

l'ultima legge finanziaria ha ridotto i fondi finalizzati all'edilizia sanitaria,

impegna il Governo

a ripristinare, innanzitutto, a partire dalla prossima definizione del DPEF, i fondi per l'edilizia sanitaria, attualmente destinati all'accordo per l'Alitalia, e a determinare per il prossimo triennio adeguate risorse pienamente rispondenti alle esigenze delle regioni che hanno predisposto progetti in tal senso, nei limiti delle compatibilità finanziarie.

9/2657/2 (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Burtone, Bindi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame è volto alla razionalizzazione della spesa pubblica nel settore sanitario e farmaceutico;

questo obiettivo, essenziale per il consolidamento dell'azione di riequilibrio della finanza pubblica dopo la malaccorta gestione degli anni passati, viene perseguito attraverso diverse misure incidenti nel settore, sia in una dimensione meramente fiscale, sia attraverso l'introduzione di una disciplina più rigorosa su

altri aspetti in grado di influire sull'efficienza e redditività del settore farmaceutico;

l'obiettivo di fondo rappresenta un risultato al quale è necessario assicurare ogni opportuno sostegno, ma che, parallelamente, è imprescindibile non trasformare questo preciso impegno di razionalizzazione della gestione della spesa pubblica in misure che possano, anche indirettamente, risolversi come punitive per le potenzialità produttive di un settore tanto importante per l'economia nazionale e lo sviluppo;

in particolare, la capacità produttiva del settore farmaceutico risulta direttamente connessa con il costante potenziamento della capacità di miglioramento sul profilo scientifico delle imprese operanti in tale settore, in grado di massimizzare i risultati con costi contenuti;

la capacità di diffusione dei prodotti di tale segmento produttivo costituisce un ulteriore aspetto di completamento del quadro ottimale necessario per garantire le migliori condizioni di consolidamento e sviluppo del settore, essenziale per il sostegno delle migliori condizioni di vita della popolazione, per il mantenimento e l'incremento dei livelli produttivi in un campo ad elevata specializzazione tecnologica e scientifica, per la crescita economica complessiva che ne deriva;

per questi motivi, e tenuto conto del costante impegno evolutivo del settore, in questo campo, diversamente da altri, emerge una naturale esigenza di aggiornamento e divulgazione scientifica, che offra rapidamente anche alle più recenti soluzioni terapeutiche di trovare adeguata collocazione sui mercati, in funzione dell'essenziale riscontro economico di cui deve alimentarsi un'attività produttiva non assistita;

tale esigenza, nella sua dimensione fiscale, non può essere considerata come attività di rappresentanza, con il conseguente trattamento fiscale per le spese

necessarie a sostenerla, ma costituisce ordinaria attività di propaganda, piegata alle specifiche esigenze del settore produttivo interessato;

in passato l'amministrazione finanziaria non ha sempre assicurato un trattamento uniforme a fattispecie accomunate dai connotati unitari sopra evidenziati, mentre, come detto, l'adeguato riconoscimento fiscale del corretto significato economico — produttivo del settore impone l'adozione di criteri interpretativi ed applicativi omogenei, coerenti con quanto sopra evidenziato e non ingiustificatamente punitivi delle ordinarie espressioni della dimensione produttiva delle aziende del settore;

si rende necessario assicurare coerente omogeneità di interpretazione sul punto, anche al fine di evitare che i successivi interventi del Comitato previsto dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 assumano una improvida valenza di smentita di precedenti determinazioni assunte dagli organi dell'amministrazione finanziaria, in grado, tuttavia, di condizionare l'ordinario svolgimento dell'attività programmata dalle aziende del settore;

un equilibrio tra diverse esigenze è già assicurato nel settore specifico dalle disposizioni particolari dettate in materia, volte a limitare l'ammissibilità di spese del tenore di quelle segnalate secondo criteri ed esiti che risultano ulteriori e più selettivi di quanto previsto in via generale per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 13, della legge n. 449 del 1997, come recentemente modificato per effetto dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 448 del 2001;

per il rapido e più efficiente conseguimento dei comuni obiettivi sopra segnalati, è condizione imprescindibile liberarsi quanto prima dall'equivoco tendente a collegare, in maniera non corretta, l'andamento dei costi per la finanza pubblica del settore sanitario con le ordinarie dinamiche produttive e di commercializzazione di un settore, quale

quello farmaceutico e sanitario, ad elevata specializzazione scientifica e tecnologica;

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo per garantire che alle spese sostenute dalle aziende del settore farmaceutico per esigenze di aggiornamento e divulgazione scientifica, pur nella specialità della relativa disciplina, sia assicurato il corretto trattamento tributario, in coerenza con la natura di spese di propaganda, e non di rappresentanza.

9/2657/3 Lupi, Di Luca, Verro.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni con le quali si provvede a rideterminare il livello del fabbisogno delle regioni in campo sanitario, al fine di definire livelli compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica programmati;

all'interno del quadro di compatibilità finanziaria sopra delineato appare necessario non lasciare prive di adeguate risorse finanziarie alcune realtà locali di particolare rilevanza sociale che assolvono ad un ruolo fondamentale per garantire livelli di assistenza sanitaria ottimale;

alla situazione sopra indicata corrisponde quanto è possibile riscontrare nelle realtà di alcune aziende sanitarie locali siciliane, e in particolare dell'azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, la più grande e complessa d'Italia per estensione territoriale e per strutture di cui si compone, per la quale si pone con particolare premura l'esigenza di ripiano dei disavanzi accumulati nel passato;

impegna il Governo

ad adottare ogni misura per garantire anche alle realtà locali sopra indicate

adeguate risorse finanziarie necessarie per il ripiano delle passività pregresse, così consentendo l'effettivo ed efficace rilancio, in coerenza con quanto assicurato anche ad altri operatori del servizio sanitarie nazionali.

9/2657/4 Giudice, Fallica.

La Camera,

premessò che:

il completamento del processo di ristrutturazione del sistema creditizio costituisce una condizione imprescindibile per sorreggere il ciclo di sviluppo economico e produttivo del Paese;

ogni prospettiva di crescita economica e produttiva deve risultare coerente con le caratteristiche peculiari dei protagonisti delle rinnovate fasi di impulso richieste dalle nuove sfide che la competitività impone nella dimensione del mercato;

il punto di sintesi tra le due prospettive segnalate può essere identificato nell'assicurare che l'esigenza di rafforzare la posizione di autonomia e separatezza delle fondazioni bancarie dai soggetti esercenti attività bancaria, o che gestiscono le relative partecipazioni, deve essere valutata attentamente in coerenza anche con le specificità emergenti alla luce delle reali caratteristiche dimensionali dei singoli soggetti coinvolti, specificamente per quanto attiene ai soggetti con indici di maggiore marginalità patrimoniale o economica;

sebbene ogni precisazione normativa circa i limiti massimi della nozione di prevalenza presente nella disciplina delle fondazioni bancarie risulta estranea al contenuto meramente fiscale dell'articolo 5 oggetto del presente provvedimento, e per questo motivo non appare opportuna una specifica precisazione interpretativa in questa sede, si dà atto del fatto che quanto già espresso al riguardo nel testo approvato dalle Commissioni di

merito competenti identifica il corretto spirito e contenuto delle disposizioni interessate;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere in un contesto organico la disciplina esistente in materia, al fine di assicurare positivo esito alle sollecitazioni sopra rappresentate tese a garantire adeguata attenzione alle particolarità dei soggetti di minori dimensioni economiche e patrimoniali.

9/2657/5 Crosetto, Osvaldo Napoli, Lavagnini, Zorzato.

La Camera,

premessò che:

nell'ambito dei beni facenti parte dello stato patrimoniale di Trenitalia s.p.a. sono ricompresi le sedi sociali, gli impianti sportivi, le aree verdi, gli spazi ricreativi ed associativi, gestiti dalle diverse articolazioni territoriali dell'Associazione dopolavoro ferroviario (DLF), che ha svolto una intensa meritoria attività nel lungo periodo — più di 75 anni — successivo alla sua costituzione;

tali opere sono state realizzate con risorse del dopolavoro ferroviario e vengono costantemente utilizzate da ferrovieri in servizio, in pensione, nonché dai loro familiari;

gli associati al dopolavoro ferroviario superano le 250.000 unità;

si ravvisa l'opportunità di salvaguardare e di preservare la posizione giuridica e i legittimi interessi patrimoniali del dopolavoro ferroviario e dei suoi soci, in relazione agli investimenti realizzati ed alle risorse impiegate;

il Senato della Repubblica ha già approvato, all'unanimità, l'ordine del giorno Bucciero di contenuto analogo, in data 21 novembre 2001,

impegna il Governo

ad adottare misure idonee a salvaguardare la peculiarità del dopolavoro ferroviario e le finalità sociali sottese alla utilizzazione dei beni in concessione al dopolavoro, nonché ad assicurare che il dopolavoro continui nella gestione di detti beni, garantendo le possibilità di acquisto da parte del dopolavoro, tenendo conto, altresì, degli interventi attuati dal dopolavoro con risorse proprie.

9/2657/6 Iannuzzi, Molinari.

La Camera,

premessi che:

la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, modificata dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, evidenzia espressamente la prevalenza del rapporto degli stessi con il territorio;

la predetta disciplina prevede, altresì, nell'ambito dell'organo di indirizzo, una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione,

impegna il Governo:

a prevedere che nel regolamento di prossima emanazione la rappresentanza degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione sia da considerarsi in una misura percentuale non superiore al 66 per cento;

a prevedere, con maggiore attenzione, la possibilità di inserire tra i « settori ammessi » finalità sociali, civili e culturali funzionali al riequilibrio territoriale tra le diverse aree geografiche del paese.

9/2657/7 Volontè, Tabacci, Degennaro.

La Camera,

premessi che:

l'Accordo sancito in sede di Conferenza tra Stato e Regioni nella seduta dell'8 agosto 2001 prevede chiaramente, al punto 17, che « nell'ambito della somma globalmente definita al punto 6, per gli anni 2002-2004, sono ricomprese risorse per far fronte ai maggiori oneri relativi alle spese per l'esclusività di rapporto per gli Ospedali classificati religiosi, gli IRCCS e i presidi »;

il succitato accordo Stato-Regioni stabilisce che « è incrementata la quantificazione delle risorse previste per l'anno 2001 a chiusura definitiva tra Governo e Regioni della partita finanziaria e sulla base del principio della corrispondenza delle risorse alle responsabilità » e che, quindi, « secondo quanto convenuto, si intendono, con il presente accordo, definitivamente risolte tutte le questioni inerenti tutti i disavanzi del settore sanità al 31 dicembre 2001 »;

l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 è stato recepito dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;

la direzione generale competente del Ministero della salute ha già da tempo trasmesso alla segreteria generale della Conferenza Stato-Regioni i dati elaborati dalle singole Regioni per l'anno 2001 circa le somme da attribuire alle istituzioni religiose classificate ed equiparate per gli oneri relativi al rapporto di esclusività dei medici;

le strutture interessate sono state classificate dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dalla legge 26 settembre 1973, n. 817, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del Ministero della salute;

considerato che la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria, e più specificamente dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni;

impegna il Governo

ad operare in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affinché le Regioni assicurino, nel più breve tempo possibile e nel rispetto della normativa vigente, agli istituti ed enti richiamati in premessa il finanziamento relativo all'anno 2001 degli oneri relativi al rapporto di esclusività dei medici degli ospedali religiosi classificati, al fine di sollevarli dalle gravi difficoltà finanziarie in cui si dibattono.

9/2657/8 Fioroni, Burtone, Mosella, Boccia.

La Camera,

premessi che:

l'esigenza di offrire adeguato supporto al processo di crescita economica e sociale di tutto il Paese impone di ripensare strumenti in grado di offrire risorse finanziarie coerenti con le effettive necessità del territorio, tra le quali certamente occupano una posizione peculiare le aree meno sviluppate, secondo gli indici comunemente diffusi;

proprio il completamento del processo di ristrutturazione del sistema creditizio consentirà al settore bancario di recuperare ulteriore redditività e capacità produttiva, all'interno di un'equilibrata dimensione di mercato, e tenuto conto che gli effetti principali e più immediati di questo processo potranno proiettarsi proprio sulle aree meno sviluppate del Paese,

consentendo il radicamento di un sistema creditizio più efficiente e produttivo, in grado di rispondere meglio alle sollecitazioni della realtà economica e sociale di quelle aree;

la redditività delle fondazioni è aumentata ed è suscettibile di ulteriore crescita;

pur nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti interessati, sarebbe opportuno assicurare che una quota significativa delle risorse fosse destinata alle regioni « deboli »;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere in un contesto organico la disciplina esistente in materia, al fine di assicurare positivi esiti alle sollecitazioni sopra rappresentate, tese a garantire strumenti per il rapido ed effettivo rilancio economico delle zone meno sviluppate del Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno d'Italia.

9/2657/9 Antonio Pepe, Benvenuto, Gallo, Cannella, Lisi, Lettieri.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame prevede disposizioni fiscali di natura ordinamentale ed organizzativa, ed in particolare reca disposizioni in materia di riscossione e versamento delle somme versate dai contribuenti ai concessionari della riscossione;

alla finalità di tali disposizioni deve connettersi l'esigenza di provvedere alla riorganizzazione degli organi competenti in materia di controversie tributarie, ed in particolare delle Commissioni tributarie e delle relative segreterie, alla luce di una complessa razionalizzazione ed efficienza del sistema fiscale anche sotto il profilo del contenzioso;

uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è la terzietà del giu-